



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero 10 in data 10-03-2026

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COM.LE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 5 DEL CCNL FL DEL 16/07/2024 "GALLEGGIAMENTO";

L'anno **duemilaventisei** addì **dieci** del mese di **Marzo** alle ore **19:00** si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con delibera di G.C. n. 5 del 31.03.2022

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BARI ELEONORA	SINDACO	X	
MAZZACCHI FABIO	ASSESSORE	X	
CURTI ISABELLA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		3	0

Assiste alla seduta il Dott. MASSIMO BARILE il quale provvede da remoto alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ELEONORA BARI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 5, DEL CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 2022-2024 – ISTITUTO DEL "GALLEGGIAMENTO".

LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO:

- che in data 14.02.2025 è stata sottoscritta la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di San Bartolomeo Val Cavargna, Claino con Osteno, Cusino, San Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo, la quale prevede le seguenti percentuali di riparto delle spese:
 - 40% a carico del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna – (capo convenzione);
 - 15% a carico del Comune di Claino con Osteno;
 - 15% a carico del comune di Cusino;
 - 15% a carico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna;
 - 15% a carico del Comune di Val Rezzo;
- che il Prefetto di Milano (prot. n. 1019 del 21.03.2025) ha decretato l'assegnazione con decorrenza 01/04/2025 alla sede di Segreteria convenzionata dei Comuni di San Bartolomeo Val Cavargna, Claino con Osteno, Cusino, San Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo, appartenente alla classe III, del dr. BARILE Massimo, Segretario Comunale iscritto alla fascia C dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Como;

RICHIAMATO il CCNL dell'Area Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026, ed in particolare:

- l'art. 38, comma 1, che stabilisce i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione dei segretari comunali in base alle classi demografiche degli enti, prevedendo per la fascia C (enti fino a 3.000 abitanti) un importo annuo lordo per tredici mensilità compreso tra € 8.829,00 ed € 11.617,87;
- l'art. 38, comma 2, che individua i criteri di graduazione della retribuzione di posizione sulla base di: a) complessità e responsabilità delle funzioni in relazione al contesto organizzativo; b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge; c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo;
- l'art. 38, comma 5, che prevede: "Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell'Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione";

CONSIDERATO che:

- l'istituto del cosiddetto "galleggiamento", previsto dall'art. 38, comma 5 del CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024, costituisce un meccanismo di perequazione retributiva obbligatorio per gli enti, finalizzato a garantire che la retribuzione di posizione del Segretario Comunale non sia inferiore a quella del dirigente o del titolare di posizione organizzativa di elevata qualificazione con retribuzione più elevata presente nell'ente;
- tale istituto, già previsto dall'art. 41, comma 5 del CCNL 16 maggio 2001 e confermato dall'art. 60, comma 5 del CCNL 16 luglio 2024, trova ora disciplina nell'art. 38, comma 5 del vigente CCNL 2022-2024;
- come chiarito dal parere ARAN AFL 79, la disposizione contrattuale ha carattere vincolante per le singole amministrazioni e opera di diritto, quale istituto di immediata e generale applicazione, ricorrendone i presupposti;
- la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza n. 15090/2018)

ha confermato che "la retribuzione di posizione ex art. 41 del CCNL del 16 maggio 2001 non deve essere inferiore - in virtù del meccanismo di perequazione retributiva di cui al comma 5 a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente";

RILEVATO che:

- nell'ambito della convenzione di segreteria, la retribuzione di posizione più elevata attualmente corrisposta ai responsabili di settore con incarico di elevata qualificazione ammonta ad €. 12.500,00 annui ed è attribuita al Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Val Rezzo;
- la retribuzione di posizione attualmente attribuita al Segretario Comunale della sede convenzionata ammonta ad €. 8.140,00 annui lordi per tredici mensilità, importo inferiore rispetto a quello del predetto responsabile di settore;
- ai sensi dell'art. 38, comma 5 del CCNL vigente, si rende pertanto necessario procedere all'allineamento della retribuzione di posizione del Segretario Comunale a quella più elevata presente nella convenzione;

DATO ATTO che:

- come chiarito dal Ministero dell'Interno con parere n. 5/2011, nelle sedi di segreteria convenzionate il galleggiamento opera rispetto alla posizione più elevata esistente all'interno della convenzione complessivamente considerata, in quanto la sede convenzionata costituisce un unico soggetto giuridico ai fini dell'applicazione dell'istituto;
- il medesimo parere ministeriale ha precisato che, in assenza di specifici accordi convenzionali i quali prevedano che la spesa debba essere a carico esclusivamente del bilancio del Comune convenzionato presso quale presta servizio il funzionario, gli oneri derivanti dall'applicazione del galleggiamento devono ricadere sulla sede di segreteria convenzionata complessivamente considerata, con conseguente ripartizione tra i comuni convenzionati secondo le percentuali stabilite nell'atto convenzionale;
- l'art. 7 della convenzione sottoscritta in data 14 febbraio 2025 prevede la ripartizione degli oneri per la retribuzione del segretario secondo le percentuali sopra indicate, senza prevedere deroghe specifiche per l'istituto del galleggiamento;

RILEVATO quindi che il galleggiamento opera rispetto alla posizione più elevata esistente all'interno della convenzione e che nell'accordo convenzionale non sono previsti precisi criteri di riparto salvo che il comune capofila assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato;

QUANTIFICATO che l'allineamento della retribuzione di posizione del Segretario Comunale comporta una maggiorazione annua lorda pari ad €. 4.360,00 (€. 12.500,00 - €. 8.140,00), da ripartire tra i Comuni convenzionati secondo le percentuali stabilite dall'art. 7 della convenzione;

VERIFICATO che tale maggiorazione:

- è compatibile con i limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- trova copertura finanziaria nel bilancio dell'ente capofila, fermo restando il successivo rimborso da parte dei Comuni convenzionati secondo le percentuali stabilite;

VISTO l'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina ruolo e funzioni del Segretario Comunale;

VISTO l'art. 38 del CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Sindaco pro tempore, in qualità di Responsabile degli Uffici, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di riconoscere al dr. Massimo Barile, Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di San Bartolomeo Val Cavargna, Claino con Osteno, Cusino, San Nazzaro Val Cavargna e Val Rezzo, con decorrenza dal 1° aprile 2025, la maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 38, comma 5 del CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 (cd. "galleggiamento"), pari ad €. 4.360,00 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità, quale differenza rispetto alla retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte dei responsabili di settore all'interno della convenzione;
- 3) Di dare atto che l'allineamento della retribuzione di posizione alla più alta retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte dei responsabili di settore all'interno della convenzione riguarda il responsabile di E.Q. del comune di Val Rezzo, per cui si quantifica la differenza di spesa in €. 4.360,00 annui, a carico dei Comuni di San Bartolomeo V.C., San Nazzaro V.C., Val Rezzo, Cusino e Claino con Osteno, aderenti all'Ufficio di Segreteria convenzionata, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della convenzione acquisita in data 10.02.2025;
- 4) Di demandare al Comune di San Bartolomeo Val Cavargna, in qualità di ente capofila della convenzione, tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa l'erogazione della maggiorazione retributiva al Segretario Comunale e il successivo recupero delle quote di competenza dai Comuni convenzionati;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Claino con Osteno, Cusino, San Nazzaro Val Cavargna e Val Rezzo per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento mantiene efficacia fino a diversa determinazione, da adottarsi qualora vengano meno i presupposti per l'applicazione dell'istituto del galleggiamento o intervengano modifiche nella retribuzione di posizione del personale con incarico di elevata qualificazione nell'ambito della convenzione;
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- 8) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ELEONORA BARI

Il Segretario
F.to MASSIMO BARILE

[@TeX] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
F.to MASSIMO BARILE

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.